



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 202

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Montanariello e Zottis

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 OTTOBRE 1998, N. 25
“DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE” IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 maggio 2023.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 OTTOBRE 1998, N. 25
“DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE” IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

Relazione:

Con il presente progetto di legge si cerca di superare le difficoltà che gli utenti dei servizi del trasporto pubblico locale invalidi e residenti nelle isole di Pellestrina e del Lido devono affrontare quando sono costretti ad utilizzare il ferry - boat per accedere ai servizi ed in particolare a quelli sanitari.

Occorre ricordare che le agevolazioni tariffarie previste dalla Regione per le fasce deboli d'utenza sono tuttora regolate dal comma 7 dell'articolo 49 “Norma transitoria” della legge regionale n. 25, del 30 ottobre 1992 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni che recita: “Sino all'entrata in vigore della nuova legge in materia di agevolazioni tariffarie si applica quanto disposto dai commi da 3 a 11 dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 19”.

Si tratta dunque di una disciplina abbastanza risalente nel tempo - all'anno 1996 - modificata nel 2000 con l'introduzione dell'articolo 49 bis rubricato “Agevolazioni particolari” che si intende modificare con questo progetto di legge introducendo una nuova agevolazione o, forse meglio, rendendo effettiva l'agevolazione che riguarda gli invalidi residenti nelle isole di Pellestrina e del Lido. Infatti, allo stato attuale la agevolazione riguarda le tariffe per le persone invalide ma nulla è previsto per il particolare sistema del ferry-boat in cui il titolo di viaggio riguarda anche l'automezzo e non solo la persona. Si rende dunque necessario, nelle more della nuova disciplina sulle agevolazioni tariffarie, introdurre questa nuova agevolazione per gli autoveicoli che trasportano persone disabili che si devono spostare per motivi sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate per poi ritornare a casa.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 OTTOBRE 1998, N. 25
“DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE” IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

Art. 1 Modifica all’articolo 49bis della legge regionale n. 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 49bis “Agevolazioni particolari” della legge regionale n. 30 ottobre 1998, n.25 come inserito dall’articolo 59 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di finanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000)” è inserito il seguente comma:

“1 bis. Sono esenti dal pagamento della tariffa del ferry – boat gli autoveicoli quando trasportano persone, residenti nella Municipalità del Lido di Venezia in Comune di Venezia, invalide o portatrici di handicap, riconosciute dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente e con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato, qualora lo spostamento sia motivato da ricoveri, visite mediche, esami diagnostici e terapie in strutture pubbliche o private convenzionate.”.

Art. 2 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 Modifica all'articolo 49bis della legge regionale n. 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".....	3
Art. 2 Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3